



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 30 dicembre 2010, n. 564

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata alla Società “Moderne Semolerie italiane O S.p.a.” relativamente all’impianto ubicato in Foggia - SS16, C.da Quercia San Lorenzo, - codice attività IPPC 6.4.(b2) - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicoli 111.

L’anno 2010 addì 30 del mese di Dicembre in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

DIRIGENTE DELL’UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI
ING. CATERINA DIBITONTO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto “organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti”;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, e confermata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”.

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visto l’articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”;

Considerato che:

- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l’obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente;

vista: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla società Moderne Semolerie Italiane S.p.A., per l’acquisizione dell’ autorizzazione integrata ambientale per l’impianto ubicato in FOGGIA, - SS 16, c.da Quercia S. Lorenzo, acquisita al protocollo dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 04 giugno 2007 prot. n. 8936;

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con il n. 2659 del 11.02.2008, a corredo di quella precedentemente inviata, così come richiesto dall’Ufficio con nota prot. n. 11638 del 17.07.2007 e nota prot. n. 15715 del 10.10. 2007;

vista la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta in data 10.03.2008 con nota prot. n. 4123;

visto che il gestore dell’impianto ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell’annuncio, in data 10 giugno 2008, sul quotidiano “Puglia - Quotidiano di Vita Regionale “;

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica, tenutasi in data 25 ottobre 2007, presso la sede della Provincia di Bari;

preso atto:

- della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.11.2009 presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo in data 10.12.09 n. 13707,

- dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso l'impianto in data 12.12.2009, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, nel corso del quale è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo in data 24.02.10 n. 2842;
- della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 26.03.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla Società il 09.04.10 ed acquisita al protocollo in data 12.04.2010 al n. 5221;
- della Conferenza Decisoria tenutasi in data 13.03.10 durante la quale tutti gli Enti presenti esprimevano parere favorevole al rilascio dell'AIA alle condizioni e prescrizioni riportate nell' Allegato A. Nel corso della Conferenza veniva stabilito che la Società, alla data di rilascio dell'AIA, avrebbe dovuto dare avvio alle procedure previste ai sensi della L.R. n.11/01 e s.m.i. sulla base delle indicazioni che fornirà la Provincia di Foggia, quale Autorità competente in materia di compatibilità ambientale per l'attività in esame;
- dei pareri favorevoli espressi:
 - dall'Arpa in sede di Conferenza del 13.03.10 con relativo parere acquisito al protocollo dell'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti al n. 5388 del 13.04.2010;
 - dalla Provincia di Foggia acquisita al protocollo dell'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti al n. 5393 del 13.04.2010;
 - del Comune di Foggia acquisito al protocollo dell'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti al n. 5694 del 20.04.2010;

Tenuto conto che l'impianto, della "Moderne Semolerie S.p.a." con sede - SS16, C.da Quercia San Lorenzo sono già autorizzati in forza dei provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale, riportati nell'allegato tecnico Allegato A al punto 3.0;

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B" - Piano di monitoraggio e controllo, "Allegato C" - Parere di Arpa Puglia sul Piano di Monitoraggio e Controllo e "Allegato D" - stato di attuazione delle BAT, parti integranti del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 6.0 dell' "Allegato A";

preso atto che la società "Moderne Semolerie S.p.a." - impianto di FOGGIA non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 1221/2009 EMAS), nè risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque);

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie - Aia" convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle

prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.”

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'acconto, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta ha disposto che: “i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, si provvederà a richiedere alla “Moderne Semolerie S.p.a.” impianto di Foggia il versamento delle somme derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società “Moderne Semolerie S.p.a.” per l'impianto sito in Foggia - SS16, C.da Quercia San Lorenzo, con codice attività IPPC 6.4.(b2) All. I al D.Lgs. 59/05, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità di tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: Allegato A di n. 21 (ventuno) facciate, Allegato B - “Piano di monitoraggio e controllo” di n. 6 (sei) facciate e Allegato C - “Parere di Arpa Puglia sul Piano di monitoraggio e controllo” di n. 1 (una) facciata e Allegato D - “Stato di attuazione delle BAT di settore” di n. 6 (sei) facciate.

Di stabilire che:

- la Società dovrà dare immediatamente avvio alle procedure previste ai sensi della L.R. n.11/01 e s.m.i. sulla base delle indicazioni che fornirà la Provincia di Foggia, quale Autorità competente in materia di compatibilità ambientale per l'attività in esame;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 4.0 del documento tecnico “Allegato A”;
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;

- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le “modifiche dell’impianto”, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 59/05;
- per effetto dell’intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L’Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici “A, B, C e D”;

L’Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Foggia;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società “Moderne Semolerie S.p.a.” con sede legale in Foggia SS16, C.da Quercia San Lorenzo;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente Atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

il Dirigente d’Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
ing. Caterina Dibitonto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l’adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

il Funzionario istruttore
dr.ssa Francesca Visicchio

il Funzionario A.P.
ing. Paolo Garofoli